



Comune di Bariano

prov. di Bergamo - cap. 24050 - Via A. Locatelli, 4

ufficio. tecnico@comune. bariano. bg. it

Tel. 0363. 95022 fax 0363. 957941
C.F. 83000390167 P. IVA 00671150167

comune. bariano@legalmail. it

RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE APPLICAZIONE EPIGRAFI E DECORAZIONI

- loculo
 ossario

- nicchia cineraria

Richiedente

nome

data e luogo
di nascita

indirizzo e tel.

Defunto

nome

data di morte

note

In allegato alla presente si trasmettono:

- elaborato grafico in scala con diciture, caratteristiche, colori e materiali dell'applicazione (in duplice copia);

_____;

Bariano, _____

FIRMA _____

timbro e firma impresa esecutrice dei lavori

timbro protocollo

RISERVATO AL COMUNE

Si autorizza l'applicazione delle epigrafi e delle decorazioni come da elaborato grafico allegato.

Bariano, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

prot. n. _____

Stralcio del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.04.2011 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 16.12.2019):

Art. 51 - Ornamentazioni di loculi ed ossari e nicchie cinerarie

1. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.
2. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui agli artt. 56 e 57. E' consentita l'asportazione della lapide di marmo esclusivamente da parte della ditta incaricata di effettuare le incisioni o l'applicazione delle iscrizioni epigrafiche, previa compilazione dell'apposito modulo di carico e scarico ritirabile presso l'Ufficio Tecnico comunale. La ditta incaricata è tenuta, altresì, a comunicare al medesimo Ufficio la data in cui verrà riposizionata la lapide di chiusura del loculo, dell'ossario o della nicchia cineraria. Nel caso in cui i privati chiedano di sostituire la lapide per motivi eccezionali, ciò potrà avvenire a loro cura e spese, con altra lapide conforme all'originale, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. Sulle lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie sono ammessi: - lampade votive che dovranno essere collocate esclusivamente nell'angolo inferiore sinistro della lapide; - portafiori e/o elementi di decoro floreale che dovranno essere collocati esclusivamente nell'angolo inferiore destro della lapide. Le lampade votive ed i portafiori dovranno essere in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli, fatto salvo il ferro battuto di particolare pregio) e non dovranno sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, ne potranno oltrepassare i limiti della lapide stessa.
4. In memoria di persone le cui spoglie sono sepolte in altro cimitero è ammessa l'apposizione della fotografia con l'iscrizione epigrafica aggiuntiva "A ricordo "sulle lapidi dei loculi. Il limite massimo di fotografie da apporre sulla lapide dei loculi è pari a n. 4 (salma/resti/ceneri/foto a ricordo).
5. Sulle lapidi degli ossari e delle nicchie cinerarie è consentita l'apposizione della sola fotografia dei resti/ceneri tumulati. L'apposizione delle fotografie dovrà essere eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Art. 56 - Decorazioni aggiuntive

1. [...] la posa in opera di lampade votive, portafiori, fotografie, ritratti, epigrafi od altre decorazioni aggiuntive deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su domanda dell'interessato.
2. La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

Art. 57 - Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e di località; per gli stranieri e per le varie confessioni non cattoliche, è ammesso l'uso di lingua estera.
2. Oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio; le eventuali citazioni di testi sacri devono essere preventivamente approvate dall'Ufficio comunale competente. Nel caso di testi in latino od in lingua straniera, dovrà essere presentata la relativa traduzione in lingua italiana.
3. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.
5. La modificazione o sostituzione dell'epigrafe è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo precedente e al presente articolo. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello autorizzato, o quelle nelle quali figurino errori di scrittura o quelle abusivamente introdotte nel Cimitero, vengono rimosse a cura del Comune e a spese del concessionario, previa diffida.

Art. 61 - Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura, nelle cappelle e sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie, è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica. E' severamente vietata quella ad olio o a cera.